



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Carlo Efsio Marrè Brunenghi Presidente (relatore)

Sabrina Facciorusso Giudice

Guido Tarantelli Giudice

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23846** del registro di segreteria
relativo al **conto giudiziale n. 38216** avente per oggetto la
gestione contabile di Domenico Araniti, economo della Città
Metropolitana di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario
2019, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.
Pasquale Cuzzola del Foro di Reggio Calabria;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Nella pubblica udienza del 18 settembre 2024, data per letta la
relazione del giudice relatore, Primo Referendario Carlo Efsio
Marrè Brunenghi, uditi l'Avv. Cuzzola per l'agente contabile,
udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianpiero Madeo
che hanno concluso come da verbale di udienza; nessuno
comparso per l'Amministrazione;

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

FATTO e DIRITTO

- 1. Con relazione di irregolarità n. 497/2023 del 18.10.2023**, il Magistrato istruttore, in relazione al conto giudiziale in epigrafe ha evidenziato l'irregolarità sostanziale della gestione economale con addebito all'economo di euro 28.090,77= per mancata documentazione giustificativa delle spese sostenute in relazione a taluni buoni economali distinti per categoria di genere (a – spese per esercizio precedente; b- documentazione giustificativa non leggibile; c – spese inammissibili; - d – spese per missioni).
- 2. L'agente contabile si è costituito** a mezzo comparsa difensiva **in data 22 gennaio 2024**, provvedendo al deposito contestuale di 147 allegati (di cui 142 documenti giustificativi di spesa) e concludendo per il discarico totale dell'agente, in subordine per l'irregolarità formale senza addebito, in ulteriore subordine per il discarico parziale con riduzione dell'addebito; eventuale approfondimento istruttorio e liquidazione delle spese in favore dell'economo.
- 3. All'udienza del 14.02.2024**, il giudizio è stato trattato e discusso in una col giudizio 23793 afferente alla medesima gestione economale (conto n. 38107, per l'esercizio finanziario 2018). L'Avv. Cuzzola ha discusso la causa, deducendo sostanzialmente la regolarità della gestione alla luce della documentazione versata in atti. Il Pubblico Ministero ha concluso per la irregolarità della gestione, rimettendosi alla

valutazione del Collegio in ordine alla quantificazione della condanna tenendo conto della documentazione in atti.

4. Con **ordinanza n. 17/24** del 13 marzo 2024, il Collegio ha disposto, alla luce della documentazione depositata e segnalata dalla difesa come nuova documentazione o nuovo deposito di documentazione prima non leggibile, la rimessione degli atti al Magistrato istruttore per il completamento dell'istruttoria con relazione integrativa da depositare entro il 30/06/2024 e ha fissato l'udienza per la prosecuzione del giudizio al 18/09/2024.

5. Con **relazione integrativa** del 28.06.2024, il Magistrato Istruttore ha confermato le conclusioni dell'iniziale relazione di irregolarità con ammanco a carico del contabile nella diversa misura di **euro 27.019,08=** alla luce delle singole contestazioni mosse dalla difesa e sulla nuova documentazione depositata.

6. Con **memoria difensiva** del 28.08.2024, la difesa dell'agente ha contestato talune conclusioni del Magistrato Istruttore e insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la memoria di costituzione.

7. All'**udienza del 18.09.2024**, l'Avv. Cuzzola ha sottolineato che per le spese c'è un riconoscimento della finalità istituzionale dell'Ente. Si è riportato alla memoria depositata ed ha insistito nelle richieste rassegnate. In subordine ha chiesto che venga disposta la irregolarità dei conti, senza addebito, tenendo conto del potere riduttivo che può essere esercitato

secondo equità. Inoltre, richiama la giurisprudenza di questa Sezione che ha stabilito che, se non c'è contestualmente la indicazione regolamentare e la finalità istituzionale delle spese, non ci può essere addebito. Il Pubblico Ministero ha affermato che la relazione di irregolarità ha rilevato un evidente utilizzo, in parte illegittimo, del fondo economale, per spese che si palesano in violazione del regolamento economale; che nel calcolo dell'ammanco vengono anche considerate le spese inerenti e illegittime, ma riferite all'anno precedente, quindi, poste in essere in violazione del principio dell'annualità della gestione; che tali spese determinino una irregolarità formale e non di tipo sostanziale; che si tratta di una gestione di cassa, in cui l'economo è personalmente responsabile delle spese e deve dare prova dell'inerenza delle spese, che le stesse sono state effettuate in modo legittimo e conformi alle previsioni normative e regolamentari; che la gestione non può chiudere con dei residui attivi o passivi. Ha poi richiamato le sentenze n. 70/2024, della Sezione Piemonte e n. 197/2024, della Seconda Sezione Appello che riforma una sentenza di questa Sezione giurisdizionale e ha concluso per la irregolarità formale e sostanziale dei conti, con ammanco dal quale vanno decurtate le somme legittime e inerenti riferite ma dell'anno precedente. L'Avv. Cuzzola, in sede di controreplica, ha ribadito, con riferimento alle spese automobilistiche, che in un passaggio della relazione si riferisce che le stesse sono riconducibili al

funzionamento dell'Ente. Nessuna controreplica da parte del Pubblico Ministero, all'esito la causa è trattenuta in decisione.

8. Il Collegio è persuaso che il conto giudiziale n. 38216 vada dichiarato irregolare, con ammanco a carico dell'agente contabile, per i motivi che seguono. Per facilità di lettura, attesa anche la contestazione puntuale della difesa in ordine ad alcuni buoni economali, giova seguire l'ordine di contestazione mosso in sede istruttoria.

8.1. Il Magistrato Istruttore ha anzitutto contestato diversi pagamenti effettuati dall'economo per spese sostenute e richieste nel corso del precedente esercizio (**buoni nn. 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 11 - 23 - 24 - 86 - 113 - 208 - 222 - 290 - 291**) per un totale di **euro 852,58=**.

In particolare, argomenta che con la memoria difensiva non è allegata nuova documentazione relativamente alle spese contestate, ma è stata svolta una difesa argomentata sul rispetto del principio di competenza e di annualità della spesa.

Il Magistrato Istruttore ha altresì precisato di non aver computato nel conteggio il valore del buono n. 11 preso in considerazione sotto altra tipologia di spesa, per missione (cfr. *Infra*, §. 8.4)

Il Collegio condivide le conclusioni del Magistrato Istruttore sul punto, in quanto ad attenta lettura della memoria (*<<Venendo il fornitore immediatamente pagato dal dipendente in queste situazioni, si configura la piena osservanza del principio di*

competenza, essendo effettuata la spesa nell'immediatezza e sostenuti i relativi costi in favore del fornitore. Ciò che avveniva successivamente rispetto al manifestarsi dell'esigenza della spesa non era dunque l'esborso delle somme al fornitore, ma semplicemente il rimborso dell'economista al dipendente comunale che avesse anticipato di tasca propria le spese. Non si paleserebbe, perciò, un problema di mancata osservanza del principio dell'annualità. L'eventuale slittamento all'anno successivo di somme da spendersi nell'annualità precedente avrà riguardato solo il rimborso a chi le aveva anticipate, ma non l'effettivo momento in cui la spesa era sostenuta per pagare il privato-fornitore; quella era contestuale al momento del sopraggiungere dell'esigenza. Quindi, in definitiva, il dipendente riconosceva immediatamente le somme al fornitore; in seguito, procedeva a farsi rimborsare dall'economista, che provvedeva in tal senso, rendicontando di conseguenza. Di certo non potrà essere imputato all'economista il fatto che un dipendente richieda il rimborso per somme spese nell'annualità precedente, poiché, appunto, è solo siffatta richiesta che legittima e consente all'economista (rectius, lo impone) di emettere il buono e rimborsare le somme>>), essa riflette una prassi amministrativa contra legem, che finisce, ove avallata, per consentire di derogare al principio di cassa che caratterizza le gestioni economiche (come peraltro sapientemente ricordato dal Pubblico Ministero nel corso dell'odierna udienza) in nome del principio di inerenza.

Fermo restando che, nella fattispecie in esame, non è stata offerta la prova, da parte dell'agente, dell'inerenza delle spese effettuate.

8.2. In secondo luogo, sono state contestate le spese sostenute in assenza di documentazione giustificativa, ovvero illeggibile o carente. A seguito dell'allegazione documentale da parte della difesa, restano ancora contestati:

8.2.1. - **buoni nn. 14 - 74 - 196 - 223** (totale **euro 727,96**) contestati inizialmente per l'assenza di documentazione fiscale della spesa. Pur avendo l'economo depositato con la memoria la documentazione fiscale sì da renderla leggibile, resta insuperato il profilo sostanziale della violazione del principio di annualità (quanto ai buoni nn. 14, 196 e 223), e la mancata indicazione del titolo del volume acquistato (quanto al buono n. 74), sì da renderlo sostanzialmente non inerente.

8.2.2. - **buoni nn. 65 e 404 (euro 59,00)**, contestati per mancata indicazione del titolo del volume acquistato. Anche in questo caso, la memoria difensiva si appalesa infondata, laddove ha eccepito che *“con riferimento alla mancata indicazione del titolo del libro, l'economo Araniti ha dato per presupposto che si trattasse di un volume necessario per l'attività dell'ufficio, visto che la richiesta di rimborso proveniva direttamente dal dirigente dell'ufficio finanziario”*. Ed infatti, che così non possa essere, è la considerazione che il compito

dell'economo è proprio quello sostanziale di validare un
acquisito (da chiunque provenga la richiesta o la spesa),
altrimenti a risponderne, come in questo caso, è egli stesso.

8.2.3. **buoni nn. 266 - 422** (totale **euro 22,00**), contestati
per l'assenza di documentazione fiscale della spesa (copie
fascicoli giudizio) asserendo l'avvocato che presso il Tribunale di
Locri non veniva rilasciata ricevuta. Con la memoria difensiva
non è stata depositata la documentazione assente relativa alle
spese contestate, ma è stata sostenuta la legittimità delle spese
*“Considerato: a) che le dichiarazioni provengono da avvocati,
ossia soggetti che esercitano una funzione pubblica fondamentale
e che sono legati da rapporto contrattuale con la Città
Metropolitana; b) l'importo contenuto di ciascuna spesa,
perfettamente plausibile con la riferita necessità di fotocopie di
fascicoli dei giudizi in corso; c) l'autorizzazione del Dirigente del
Settore 4 Avvocatura e Società Partecipate della Città
Metropolitana; ne consegue che il rimborso effettuato
dall'economo Araniti sia stato corretto: non vi erano (e non vi sono)
motivi per dubitare della prassi riferita e confermata dagli
Avvocati del mancato rilascio di documentazione fiscale relativa
alle fotocopie da parte degli uffici del Tribunale di Locri; peraltro,
la finalità della spesa appare comunque riconducibile ad attività
svolta nell'interesse dell'Ente”.*

Anche in questo caso, non può essere avallata una prassi
amministrativa che si traduce in una irregolarità contabile, e

che – contrariamente a quanto assume la difesa – è ancor più grave se essa viene avallata dagli avvocati del libero foro: il costo sostenuto per le fotocopie degli atti processuali e dei fascicoli deve essere fiscalmente documentato. Pertanto, deve essere confermata la irregolarità delle spese, atteso che lo stesso Regolamento economale all’articolo 4, comma 2, richiede che le spese siano documentate da fattura, scontrino fiscale e/o altro documento equipollente e che la attestazione allegata non appare un documento equipollente. Inoltre, la necessità che i documenti di spesa siano conformi alle previsioni legislative in materia fiscale e l’obbligo generalizzato di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura risultano da ulteriori disposizioni normative (allegato n. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011; d.P.R. n. 633/1972; articolo 12 L. n. 413/1991; d.P.R. n. 696/1996).

8.2.4. - **buoni nn. 250 – 251**, contestati perché non ritenute spese ammissibili al pagamento tramite cassa economale (acquisto magliette Reggio Calabria pride) e per l’assenza di una precedente autorizzazione e **buoni nn. 476 – 477**, contestati per l’assenza di una precedente autorizzazione (**totale euro 1.240,96**). Con la memoria difensiva non è stata depositata ulteriore documentazione, pertanto, il Collegio non può che confermare l’originaria contestazione.

8.3. Un terzo ordine di contestazioni ha riguardato spese ritenute non ammissibili o non ritenute ammissibili al pagamento tramite servizio economale. In particolare:

- **buono n. 62**, contestato perché spesa (telegramma per decesso del padre del Presidente del Collegio dei revisori) non ritenuta ammissibile al pagamento tramite servizio economale (**euro 12,24**). Con la memoria difensiva è stato dedotto che *“la richiesta di rimborso è stata sottoscritta dal dirigente dell’ufficio finanziario; l’economista Araniti ha ritenuto che la spesa fosse riconducibile fra quelle espressioni di solidarietà sociale”*. Anche in tal caso, il Collegio è persuaso di dover confermare la contestazione di irregolarità mossa in sede istruttoria in quanto non può ammettersi la spendita di pubblico denaro per la manifestazione di cordoglio in occasione della morte del padre del Presidente del Collegio dei revisori dell’ente che, all’evidenza, resta un fatto privato.

- **buono n. 264 (euro 100,50)**, contestato perché relativo a spesa ritenuta non ammissibile al pagamento tramite servizio economale (pagamento di sanzione per fermo autovettura). Con la memoria difensiva è stato osservato che *“a prescindere dalla riconducibilità o meno di detti pagamenti a quelli che il servizio economale può eseguire, è evidente che la spesa era comunque dovuta, inerente la P.A. di appartenenza ed è stata eseguita nell’interesse dell’Ente; ove non fosse stata utilizzata la cassa economale, comunque l’Ente avrebbe dovuto sostenerla”*. Le

asserzioni difensive non possono essere condivise, alla luce della giurisprudenza della Sezione a cui il Collegio reputa di dover offrire continuità, in quanto, su un caso analogo, *“Anche ammettendo la possibilità di un pagamento tempestivo da parte dell’ente, in qualità proprietario dell’autovettura e al fine di evitare aggravii della sanzione, in ragione dell’origine illecita della spesa, detto pagamento non può tuttavia avere luogo attraverso la gestione economale bensì secondo altro tipo di procedura, che preveda poi una qualche forma di recupero della sanzione dal conducente dell’autovettura che materialmente l’ha cagionata”* (sentenza n. 103/2023).

- **buono n. 478 (euro 500,00)**, contestato perché relativo a spesa non ammessa al pagamento tramite servizio economale (acquisto stelle di Natale). Sul punto, nonostante la bontà delle argomentazioni difensive (spesa sostenuta per finalità di beneficenza all’AIL), trattasi di spesa non ammessa al pagamento tramite servizio economale e che l’economo non avrebbe dovuto ammettere al pagamento.

- **buoni nn. 17, 48, 164, 185, 187, 192, 248, 256, 275, 279, 281, 282 e 304**, contestati perché spese relative a tasse automobilistiche, ritenute non ammissibili al pagamento tramite gestione economale, e comunque perché comprensive della quota sanzioni ed interessi che non devono gravare sull’ente. Con la memoria difensiva è stato eccepito che *“prescindere dalla riconducibilità o meno di detti pagamenti a*

*quelli che il servizio economale può eseguire, è evidente che la spesa era comunque dovuta, inerente la P.A. di appartenenza ed è stata eseguita nell'interesse dell'Ente; ove non fosse stata utilizzata la cassa economale, comunque l'Ente avrebbe dovuto sostenerla; il pagamento avvenuto tramite l'economo Araniti si è risolto, perciò, in una mera irregolarità inidonea a giustificare un addebito o a cagionare danno all'Ente". Anche il tal caso, il ragionamento svolto dalla difesa dell'economo non può essere accolto, sostanzialmente per le medesime ragioni espresse in relazione alla contestazione sul buono n. 264 cui si rimanda. Oltre la considerazione, evidenziata dall'Istruttore, che il Regolamento economale prevede all'articolo 3, comma 1, le "uniche spese" ammesse al pagamento tramite gestione economale e a queste non sono riconducibili le spese qui contestate (**euro 11.693,98**, di cui 56,05 per sanzioni e interessi).*

*- **buoni nn. 7 – 73**, contestati perché relativi ad acquisiti di targhe e coppe senza documentazione relativa agli eventi o manifestazioni per i quali sono state sostenute le spese e, pertanto, non riconducibili a spese inerenti al funzionamento di servizi o uffici istituzionali., oltre che per l'assenza di autorizzazione del Sindaco (**totale euro 965,00**).*

*- **buoni nn. 186 - 258 - 268 – 309 – 323 – 353 – 369 – 379**, contestati perché relativi a rimborso spese ritenute non rientranti nella previsione regolamentare di cui all'articolo 3,*

comma 1, lett. l) (rimborso di piccole spese urgenti per il funzionamento dei servizi istituzionali), oltre quanto ai buoni n. 186, per contraddizione documentale, n. 323, per scontrino fiscale illeggibile, e n. 379, per l'assenza dell'autorizzazione del Sindaco (**totale euro 1.149,00**). Con la memoria difensiva sono state svolte diverse difese. Quanto al buono 186, è stato eccepito che *“per quanto riguarda la copia della targa allegata, riportante la data di luglio 2018, si evidenzia che si tratta solo di un facsimile precedentemente realizzato e che serviva da modello per l'acquisto per la cerimonia di giugno 2019: tale precisazione è contenuta nella richiesta del Capo di Gabinetto”*; quanto al buono n. 323, è stato allegato il documento leggibile; quanto al buono n. 379, non è stata allegata l'autorizzazione sindacale.

Orbene, il Collegio evidenzia ora che i buoni 186 - 258 - 268 - 309 - 323 - 353 - 369 - 379 sono relativi a rimborso di spese non rientranti nella previsione regolamentare di cui all'articolo 3, comma 1, lett. l); mentre per il buono n. 379 permane l'assenza di autorizzazione del Sindaco.

- **buono n. 352 (euro 30,00)**, contestato perché relativo a rimborso di spesa (acquisto fascio di fiori per commemorazione) ritenuta non rientrante nella previsione regolamentare di cui all'articolo 3, comma 1, lett. l) (rimborso di piccole spese urgenti per il funzionamento dei servizi istituzionali). Con la memoria difensiva è stato eccepito che *“sebbene possa essere opinabile la correttezza del ricorso alla procedura economale per il pagamento*

di tali spese, l'economo Araniti ha ritenuto che si trattasse di spese comunque inerenti all'Ente e per finalità di natura pubblica (commemorazione di agenti uccisi) e tenendo conto che, in ogni caso, l'Ente avrebbe dovuto affrontare tale spesa; tributare un riconoscimento a chi si sia distinto per l'adempimento del proprio dovere, perdendo la vita, rappresenta un servizio che l'amministrazione ha svolto e svolge anche come segno per la collettività di promozione dei valori sociali e costituzionali: in quest'ottica, la spesa deve essere annoverata tra quella relativa allo svolgimento di "servizi istituzionali" di cui all'art. 3, comma 1, lett. l) del regolamento". Nonostante la bontà dell'argomentazione difensiva, non si ravvedono in questo caso i caratteri di necessità e urgenza per il funzionamento del servizio o dei servizi istituzionali da coprire con la cassa economale. Pertanto, anche in questo caso l'irregolarità della spesa l'economo imputat sibi.

- buoni nn. 173 – 194 (euro 3.500,00), contestati perché relativi al pagamento di spese (servizi fotografici) ritenute non coerenti con la gestione economale e comunque non giustificate in modo sufficiente a valutare l'inerenza ad effettive esigenze dell'ente tali da giustificare il ricorso alla procedura economale. Con la memoria difensiva si è osservato che *"sebbene possa opinarsi sulla correttezza del ricorso alla procedura economale per tali spese, l'economo Araniti ha ritenuto che si trattasse di spese comunque inerenti l'Ente e per finalità di natura pubblica,*

considerato che la richiesta del rimborso è firmata sia dal dirigente del settore interessato sia da quello del settore finanziario; l'economo Araniti, perciò, ha ritenuto di poter procedere al pagamento che, in ogni caso, l'Ente avrebbe dovuto affrontare per quanto poc'anzi osservato". A riguardo, il Collegio conferma la contestazione originaria del Magistrato istruttore, per le medesime ragioni di cui al buono n. 352 cui si rimanda.

- buoni nn. 181 – 190 – 469 – 231 – 386 (euro 2.306,54), perché relativi al pagamento o rimborso di spese ritenute non documentate in modo sufficiente a giustificare l'inerenza delle spese al funzionamento di servizi o uffici dell'ente, né l'urgenza e la necessità che dovrebbero caratterizzare il ricorso alla procedura economale, attesa la tipologia di beni acquistati (pannelli fotografici, tele, cornici). Con la memoria difensiva si è osservato che *“sebbene possa essere opinabile la correttezza del ricorso alla procedura economale per il pagamento di tali spese, l'economo Araniti ha ritenuto che si trattasse di spese comunque inerenti l'Ente e per finalità di natura pubblica, considerato che la richiesta del rimborso è firmata dal dirigente del settore finanziario; l'economo Araniti, perciò, ha ritenuto di poter procedere al pagamento che, in ogni caso, l'Ente avrebbe dovuto affrontare”*. A riguardo, il Collegio conferma la contestazione originaria del Magistrato istruttore, per le medesime ragioni svolte in precedenza e a cui si rimanda.

- **buono n. 274 (euro 320,00)**, contestato per l'assenza di

inerenza delle spese al funzionamento di servizi o uffici dell'ente,

né l'urgenza e la necessità che dovrebbero caratterizzare il

ricorso alla procedura economale, attesa la tipologia dei beni

oggetto di acquisto (piantine per arredo sede). Con la memoria

difensiva si è osservato che *“sebbene possa essere opinabile la*

correttezza del ricorso alla procedura economale per tali spese,

l'economo Araniti ha ritenuto che si trattasse di spese comunque

inerenti l'Ente e per finalità di natura pubblica, considerato che

nella richiesta, firmata dal Dirigente, era indicata la finalità di

arredo della sede dell'Ente; l'economo Araniti, perciò, ha

proceduto al pagamento di una somma la cui spesa, in ogni caso,

l'Ente avrebbe dovuto affrontare”. A riguardo, il Collegio

conferma la contestazione originaria del Magistrato istruttore,

per le medesime ragioni svolte in precedenza e a cui si rimanda.

- **buono n. 64**, contestato per l'importo relativo all'acquisto

di biglietti da visita (**euro 45,00**), spesa che il Collegio non

ritiene ammissibile, sia per la dubbia l'inerenza ai servizi

dell'ente sia per il ricorso alla procedura economale.

- **buoni nn. 72 – 191 (euro 223,60)**, contestati per le spese

relative al rimborso di materiale personalizzato, in particolare

bigliettini da visita, che il Collegio non reputa ammissibili, sia

per la dubbia inerenza ai servizi dell'ente sia per il ricorso alla

procedura economale.

- **buono n. 467**, contestato perché spesa relativa

all'acquisto di bigliettini da visita (**euro 90,00**), che parimenti e

per stesse ragioni il Collegio non reputa ammissibili.

Su tali buoni, la difesa dell'economo ha allegato la

documentazione fiscale, sì da renderla leggibile, ma resta il

profilo sostanziale dell'irregolarità di una spesa non inerente.

8.4. Infine, un ultimo gruppo di contestazione riguarda le spese per missioni.

- **buoni n. 329 (euro 38,76)**, contestato perché relativo a

spese collegate a manifestazioni di cordoglio (rimborso spese

vitto su missione invio gonfalone al funerale di un congiunto del

Prefetto) per le quali non si ritiene ammissibile la spendita di

pubblico denaro e non conformi alla disciplina interna dell'ente

sull'invio del Gonfalone. Inoltre, si contestava l'allegazione di

scontrini non leggibili. Con la memoria difensiva sono stati

allegati i documenti leggibili ed è stata eccepita la conformità

della spesa riguardo alle disposizioni in merito all'uso del

gonfalone.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, la spesa de qua è in contrasto

con gli arresti della giurisprudenza della Sezione, a cui invece

deve essere data continuità (cfr. Sentenza n. 63/2020: *"quanto*

alle spese sostenute per lutto (telegrammi, affissione di manifesti

funebri etc...), il Collegio richiama che il consolidato orientamento

della giurisprudenza contabile è nel senso di non ritenere

ammissibile la spendita di pubblico denaro per l'espressione di

cordoglio per il decesso di parenti di amministratori dell'Ente o di dipendenti, dovendosi provvedere a tali spese con mezzi privati (ex pluribus: Sez. 1^ Appello n. 489 del 2013; sez. Calabria n. 63 del 2020, n. 369 del 2019 e n. 51 del 2015). Né in alcun modo le spese per lutto possono ritenersi riconducibili a spese di rappresentanza, la cui intrinseca finalità è quella di accrescere il prestigio dell'ente locale all'esterno, nei rapporti con le altre istituzioni e per scopi attinenti ai propri fini istituzionali").

- **buono n. 330 (euro 22,00)**, contestato perché relativo a spese collegate a manifestazioni di cordoglio (picchetto al funerale del padre del Vicecomandante della Polizia Metropolitana) per le quali non si ritiene ammissibile la spendita di pubblico denaro e non conformi alla disciplina interna dell'ente sull'invio del Gonfalone. Valgono le medesime motivazioni a sostegno dell'irregolarità della spesa e di cui al punto che precede.

- **buoni n. 32 - 38 - 132 - 147 - 148 - 149 - 166 - 169 - 171 - 172 - 180 - 200 - 221 - 233 - 234 - 243 - 280 - 283 - 313 - 316 - 318 - 325 - 326 - 327 - 331 - 332 - 333 - 334 - 337 - 338 - 365 - 371 - 400 - 402 - 420 - 426 - 427 - 447 - 450 - 479 - 481**, contestati perché relativi al rimborso di pasti in assenza di trasferta/missione di durata superiore alle otto ore, nonché, quanto ai buoni nn. 38 - 148 - 166 - 169 - 233 - 337 - 338, per documentazione fiscale deteriorata e non leggibile, quanto al buono n. 200 per assenza di autorizzazione

alla missione, e, quanto al buono n. 481 per assenza di autorizzazione alla missione e documentazione fiscale leggibile (**euro 853,69**).

Il Collegio reputa trattarsi di spese irregolari in quanto, nonostante le allegazioni difensive, è documentato che si è innanzi a rimborsi per spese di pasti e consumazioni varie a fronte di trasferte giornaliere di durata inferiore alle 8 ore e dunque *contra legem*.

- **buoni nn. 159 – 267 – 160**, contestati perché riferiti a missioni che non hanno avuto luogo per asseriti sopravvenuti ed improrogabili impegni istituzionali che tuttavia non sono stati precisati né documentati (**euro 899,51**). Con la memoria difensiva è stato affermato che *“l’economista ha correttamente anticipato le somme richieste; rimaneva a carico dell’Ente l’eventuale recupero della somma nei confronti del Sindaco (buoni 159 e 267) e del Vice Sindaco (buono 160) per il mancato viaggio, non essendo ricompresa fra i compiti dell’economista tale attività ulteriore e successiva”*. L’argomentazione difensiva non ha fondamento, essendo compito precipuo dell’economista quello – non già di recuperare l’indebito – ma di evitarlo, valutando l’ammissibilità della spesa *secundum legem*, cosa che nel caso de quo non è avvenuta.

- **buono n. 15**, contestato perché dal buono risulta una spesa superiore alla richiesta del Consigliere in missione e per documentazione fiscale non leggibile. Con la memoria difensiva

è stato affermato che “dalla documentazione allegata, si riscontra un importo di € 249,45, così composto: - biglietto aereo: € 127,45 (cfr. all. 126: Buono 15, pag. 11); - spese Fiumicino: € 5 (cfr. all. 126: Buono 15, pag. 18); - spesa ulteriore desumibile dallo scontrino American Express, che si accompagna ad altro scontrino sbiadito: € 20 (cfr. all. 126: Buono 15, pag. 18); - spesa taxi: € 40 + € 57, per un totale di € 97 (cfr. all. 126: Buono 15, pag. 21); la differenza fra il buono (pari a € 278,55) e l'importo documentato leggibile (pari a € 249,45), pari a € 29,10, è legata a scontrino illeggibile; anche in questo caso, ad ogni buon conto, si rinvia a quanto già osservato, con riferimento alla scarsa leggibilità di alcuni scontrini, in merito ai BUONI NN. 38, 148, 149, 166, 169, 233, 337, 481 e si evidenzia che il dirigente ha comunque sottoscritto la richiesta per l'importo del buono, quale ulteriore elemento a conferma che il totale documentato era originariamente perfettamente leggibile”.

Il Collegio osserva che a fronte del buono economale per euro 278,55, la rendicontazione era stata presentata per un importo inferiore (euro 258,45), con dichiarazione di non richiedere il rimborso per una serie di spese, ed inoltre, delle spese rendicontate/richieste, risultano documentate con documentazione leggibile spese per euro 244,45, per una differenza di **euro 34,10**.

- **buono n. 124**, contestato per spese relative ai pasti rimborsate in misure superiore al consentito, oltre che per il

viaggio di ritorno effettuata in data lontana dalla fine missione (**euro 131,83**). Con la memoria difensiva è stato affermato che *“sulla richiesta di rimborso vi è la sottoscrizione del dirigente e, conseguentemente, l’economista Araniti ha ritenuto legittimo procedere al rimborso, considerando che, trattandosi di missione di lungo raggio, non necessariamente dovesse applicarsi le regole previste per quelle di corto raggio. Il fatto che il volo di ritorno sia in data successiva a quella dell’ultimo giorno di formazione appare circostanza irrilevante, visto che medio tempore alcun altro costo è stato imputato o richiesto in rimborso all’economista, sicché la circostanza in discorso non ha comportato alcun surplus di spesa, con ogni conseguenza in ordine alla regolarità della spesa”*. A riguardo, valgono le medesime ragioni a sostegno della irregolarità della spesa sopra argomentate, ovvero sia l’irrilevanza sostanziale della sottoscrizione del dirigente (argomentazione che, ove avallata, finisce per tradursi in una deresponsabilizzazione dell’economista).

- **buono n. 11 (euro 36,20)**, contestato per l’illegittimo rimborso di spesa carburante per auto propria. Con la memoria difensiva è stato affermato che *“la scelta di utilizzare l’autovettura propria, quantunque astrattamente irregolare, non è di per sé illegittima ma soprattutto ha comportato un vantaggio per l’Ente in termini di risparmio di risorse, visto che è indubbiamente maggiormente vantaggiosa nel caso di specie, visto che il luogo di svolgimento del corso di formazione era la*

Cittadella di Catanzaro, posizionata in zona non servita direttamente dal treno ma avrebbe richiesto l'utilizzo sia del treno sia dell'autobus, con costi superiori (in disparte il rischio di non riuscire ad arrivare in tempo utile); la richiesta era firmata sia dal dirigente del Settore interessato sia dal dirigente del Servizio Finanziario; conseguentemente, l'economista Aranti ha ritenuto che i suddetti dirigenti avessero già effettuato le valutazioni del caso e ha provveduto al rimborso".

Trattasi invero di argomentazioni non condivisibili, siccome in contrasto con l'art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2010.

- **buono n. 126 (euro 18,00)**, contestato per il rimborso della spesa per parcheggio in assenza di autorizzazione all'uso del mezzo proprio. Con la memoria difensiva è stato affermato che *"il Consigliere aveva la residenza presso il Comune di Caulonia, distante circa 130 Km dalla stazione di Lametia Terme; conseguentemente, l'utilizzo della vettura di proprietà del Consigliere è stata ritenuta la scelta più economica, sia in ragione di una maggiore comodità di orari, sia perché il costo dell'eventuale biglietto del treno da Caulonia a Lametia, andata e ritorno, sarebbe stato di importo simile a quello sopportato per il parcheggio dell'autovettura (€ 18): ed infatti, come da allegata simulazione di acquisto sul sito Trenitalia, la tratta da Caulonia a Lametia Terme Centrale, comprensiva di un cambio bus, ha un costo di € 8,50, che diventa di € 17 considerando anche la tratta di ritorno".* In assenza di documentazione giustificativa, si tratta

affermazioni prive di sostanza e, pertanto, l'economo non può che imputare a sé la spesa per la scelta effettuata.

- **buono n. 161 (euro 32,10)**, contestato per il rimborso della spesa per parcheggio in assenza di autorizzazione all'uso del mezzo proprio. Con la memoria difensiva è stato affermato che *“considerato che il Consigliere Delegato aveva dichiarato, nel prospetto delle previsioni di spesa, l'utilizzo della propria autovettura e tenuto presente che il dirigente ha firmato la richiesta di rimborso, l'economo Araniti ha ritenuto di poter procedere al rimborso; ad ogni buon conto, si evidenzia che il Consigliere ha rinunciato a richiedere le spese del vitto di € 24, circostanza che determina una “compensazione” di fatto che elimina la possibilità di danno nei confronti dell'Ente e – in definitiva – la sussistenza (peraltro solo eventuale) di una mera, innocua irregolarità”*.

È un incedere argomentativo che non può essere avallato dal Collegio: in disparte la documentazione mancante a sostegno della tesi, non è compito dell'economo stabilire compensazioni di fatto tra voci di spesa sì da ritenerle, in un modo o nell'altro, sempre ammissibili e legittime, financo a qualificarle come una “mera, innocua irregolarità”. Pertanto, il Collegio conferma la contestazione di irregolarità.

- **buono n. 230**, contestato per l'assenza di autorizzazione all'uso del mezzo proprio e perché dal buono risulta una spesa superiore alla richiesta del Consigliere in missione e per

documentazione fiscale non leggibile. Con la memoria difensiva è stata affermata la correttezza dell'operato dell'economo e la presenza di documentazione portata a rendiconto superiore a quanto rimborsato. A riguardo, il Collegio reputa non superata la contestazione originaria in quanto non è stata fornita la documentazione mancante (32,40) e, a fronte del buono economale per euro 220,00, risultano rendicontate e richieste spese per euro 208,10, con una differenza di **euro 11,90**.

- **buono n. 292**, contestato per il rimborso di spese irregolari relative al mezzo proprio, anche per l'assenza di autorizzazione. Con la memoria difensiva è stato affermato che *"la firma del dirigente sulla richiesta di rimborso è stata ritenuta sufficiente, da parte dell'economo Araniti, a garantire la correttezza della richiesta stessa; si precisa, altresì, che comunque l'Ente avrebbe dovuto sopportare una spesa simile, se non superiore, per il viaggio, con la conseguenza che il rimborso della spesa per l'utilizzo dell'autovettura non può considerarsi foriero di danno per l'Ente medesimo, laddove di importo ragionevole e legato a valutazioni obiettive, come nel caso specifico"*. A riguardo deve essere confermata la contestazione di irregolarità (**euro 191,34**) per le stesse ragioni espresse con riferimento alla contestazione sul buono n. 126 cui si rimanda.

- **buoni n. 303 (euro 9,00), n. 373 (euro 18)**, contestati per il rimborso di spese per il mezzo proprio in assenza di autorizzazione all'uso dello stesso. Devono essere confermate le

originarie contestazioni per le stesse ragioni di cui sopra e a cui si rimanda.

- **buono n. 458**, contestato per assenza di documentazione leggibile a giustificazione dell'intero importo e per l'assenza di autorizzazione all'uso del mezzo proprio. Con la memoria difensiva è stata trasmessa parte della documentazione prima non leggibile e sono state svolte argomentazioni difensive alla luce della quali il Magistrato Istruttore ha rideterminato l'originaria contestazione in **euro 20,80=**, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi.

- **buoni nn. 156 – 272 – 482 – 483**, contestati perché spese relative a missioni in assenza di autorizzazione (**euro 803,09**). Con la memoria difensiva è stato affermato che *“è stato il dirigente del Settore interessato ad effettuare personalmente le due missioni; per tale motivo, non essendo ragionevolmente possibile pretendere un documento in cui il dirigente autorizzi sé stesso alla missione istituzionale, non c'è e non poteva esserci un'autorizzazione autonoma rispetto alla richiesta di rimborso delle spese sostenute”*.

In tal caso, il Collegio osserva che in altri casi il dirigente in missione ha chiesto e ricevuto l'autorizzazione del Segretario generale, sicché l'argomentazione difensiva non può essere accolta e la spesa relativa deve essere addebitata all'economo (diversamente ogni richiesta di rimborso spese da parte del dirigente di settore sarebbe senza controllo contabile).

- **buono n. 360**, contestato in relazione alla spesa di cui allo scontrino n. 1 di euro 27,00 presso Souvenirs Nettuno, del 16/11 ritenuta non riconducibile ad un pasto attesa la natura dell'esercizio commerciale e che sono documentati scontrini riconducibili ai pasti (pranzo-cena) per il medesimo giorno, oltre che per uno scontrino deteriorato (euro 1,00). Con la memoria difensiva è stato affermato che *“il negozio Souvenirs Nettuno offre anche prodotti alimentari, come si evince dalla scheda internet allegata e dalla specifica “ALIMENTI” presente nello scontrino”*. Anche in questo caso, il Collegio reputa le conclusioni raggiunte in sede istruttoria non scalfibili dalle deduzioni difensive, atteso che la presenza di altri scontrini riconducibili ai pasti rende priva di giustificazione causale quello ammesso a rimborso dall'economo.

9. Conclusivamente, il conto giudiziale n. 38216 deve essere dichiarato irregolare e devono essere addebitati all'economo Araniti le seguenti spese per un totale **euro 27.019,08=** da liquidarsi in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo. Nel dettaglio:

- *Spese sostenute in violazione del principio di annualità: €.*

852,58= (buoni nn. 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 23 - 24 - 86 - 113 - 208 - 222 - 290 - 291);

- *Spese sostenute per documentazione giustificativa assente o carente o non leggibile: €.* **727,96** (buoni nn. 14 - 74 -

196 -223), **€. 59,00** (buoni nn. 65 e 404), **€. 22,00** (buoni

n. 250 – 251 – 476 -477), **€. 1.240,96** (buoni nn. 250 –

251 – 476 – 477);

- *Spese non ammesse dal Regolamento economale o non*

ammissibili tramite il servizio economale: € 612,74 (buoni

nn. 62 - 264 – 478), **€. 11.693,98** (buoni n. 17 – 48 – 164

– 185 – 187 – 192 – 248 – 256 – 275 – 279 – 281 – 282 –

304), **€. 2.144,00** (buoni nn. 7 – 73 – 186 – 258 – 268 –

309 – 323 – 353 – 369 - 379), **€. 6.126,54** (buoni nn. 173

– 194 – 181- 190 – 469 – 231 – 386 – 274), **€. 358,60**

(buoni nn. 64 – 72 – 191 - 467);

- *Spese per missioni non autorizzate: €. 60,76* (buoni nn.

329 - 330), **€. 853,69** (buoni nn. 32 - 38 - 132 - 147 - 148

- 149 - 166 - 169 - 171 - 172 - 180 - 200 - 221 - 233 - 234

- 243 - 280 - 283 - 313 - 316 - 318 - 325 - 326 - 327 - 331

- 332 - 333 - 334 - 337 - 338 - 365 - 371 - 400 - 402 - 420

- 426 - 427 - 447 - 450 - 479 – 481), **€. 899,51** (buoni n.

159 – 267 -160 – 15 – 124), **€. 358,60** (buoni nn. 11 –

126 – 161 – 230 – 292 -303 – 373 - 458 – 156 – 272 – 482

-483 – 367 -465 – 360).

9.1. Le note difensive (da intendersi come contro-replica alle conclusioni della seconda relazione del Magistrato Istruttore)

sono infondate, sostanzialmente riducendosi ad una

reiterazione delle argomentazioni già svolte nell’iniziale

	28	
	comparsa e, dunque, superate, dal vaglio istruttorio	
	successivo.	
	10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da	
	nota segretariale a margine della sentenza.	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione	
	Calabria, definitivamente pronunciando:	
	- Dichiarà irregolare il conto giudiziale n. 38216 ;	NOTA SPESE Giudizio di conto 23846 ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 497/2023 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 495/2023 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE ORDINANZA 17/2024 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE RELAZIONE INTEGRATIVA N. 497/2023/2 n. 3 copie predetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSI EURO MILLECENTOTRENTANOVE/58
	- Condanna DOMENICO ARANITI al pagamento della	
	somma di euro 27.019,08= in favore della Città	
	Metropolitana di Reggio Calabria, oltre agli interessi legali	
	dalla data di pubblicazione della sentenza fino all’effettivo	
	soddisfo;	
	- Condanna DOMENICO ARANITI alla refusione delle spese	
	di giudizio come da nota Segretariale a margine.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 18	
	settembre 2024.	
	Il Giudice Estensore	
	f.to digitalmente Carlo Efisio Marrè Brunenghi	
		TOTALE Dot.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente FOGGIO 5 15 1 3 2 6 4 12 7 7 IMPORTO € 80,00 € 240,00 € 16,00 € 48,00 € 32,00 € 96,00 € 64,00 € 192,00 € 127,92 € 112,00 € 112,00 € 19,66 € 1.139,58
	Depositata in segreteria il 28/10/2024	
	Il Funzionario responsabile	
	f.to digitalmente Dott.ssa Stefania Vasapollo	